

PRE CP [REDACTED] S.R.L.

Autorizzazione ex art. 182 *quinquies* comma 3

URGENTE



TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli	Giudice
dott. Luca Emanuele Ricci	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- nella procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, co. 6, 1.fall., della società [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED], P.IVA [REDACTED]);

- visto il decreto di apertura della procedura del 10.10.2019 (depositato l'11.10.2019), con concessione di termine fino al 20.01.2020 per il deposito della domanda di concordato "piena";

- considerato che la Società, fin dalla domanda ex art. 161 comma 6 1.fall. ha manifestato l'intenzione di garantire la continuità aziendale, al fine di salvaguardare i valori aziendali e il dato occupazionale, nonché al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori;

- letta l'istanza ex art. 182 *quinquies* comma 3 1.fall. depositata in data odierna, con cui [REDACTED] chiede di essere autorizzata alla prosecuzione del contratto di *factoring*.

stipulato con [REDACTED] s.p.a., presentare, presentare al [REDACTED] la documentazione relativa ai crediti maturati nei confronti dei Debitori ceduti come sopra individuati e mantenere operativa la relativa linea di credito attualmente esistente fino alla scadenza del termine fissato ex art. 161 co. 6 L.F.

- rilevato che [REDACTED] rappresenta la centrale rilevanza che il rapporto con [REDACTED] riveste per la continuità aziendale, costituendo l'unica forma di finanziamento ad essa accessibile a seguito dell'intervenuta cessazione degli affidamenti bancari;

- letto il parere favorevole del C.G. [REDACTED] e del legale della procedura avv. [REDACTED];

- vista la successiva richiesta di integrazione del parere del 15.11.2019, con cui il C.D. ha invitato il C.G. a pronunciarsi sulle condizioni contrattuali dello stipulato *factoring*, con riferimento a quelle praticate sul mercato;

- rilevato che trattasi della prosecuzione di un contratto stipulato in data antecedente alla domanda di concordato, che dà origine ad un rapporto c.d. "autoliquidante";

- ritenuto opportuno dare all'art. 182 *quinquies* comma 3 ultimo periodo l.fall. ("La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.") un'interpretazione compatibile con la permanenza, nel concordato preventivo, dei rapporti contrattuali in essere (salvo scioglimento ex art. 169 bis), nonché armonica rispetto alla prima parte della

disposizione citata, riferendola quindi alla sola ipotesi di nuovi finanziamenti nell'ambito di una linea autoliquidante esistente;


- ritenuto, quindi, che [redacted] non necessiti di essere autorizzata alla prosecuzione del contratto, purché si realizzino le condizioni evidenziate dal legale avv. Della Vedova nel proprio parere (e cioè che: "(a) le cessioni al factor riguardino solamente i Debitori Ceduti elencati nell'istanza e non ulteriori clienti di [redacted]; b) non venga ampliato il plafond massimo già concesso da [redacted] S.p.A.");

- letto altresì quanto evidenziato dal C.G. il quale evidenzia che [redacted] a causa del procedimento penale in corso e della conseguente perdita di affidamenti bancari, non può operare a normali condizioni di mercato. Ciò nonostante, le condizioni finanziarie ad essa applicate nell'ambito dell'operazione di factoring risultano essere inferiori rispetto a quelle praticate da altri operatori finanziari di pubblico dominio. Il C.G. ha valorizzato, inoltre, l'intervenuta rinegoziazione a favore di [redacted] delle condizioni contrattuali (con riduzione del tasso di interesse e delle condizioni), quale fatto idoneo a denotare la permanente capacità negoziale della società.

P.Q.M.

Letto l'art. 182 quinquies comma 3 l.fall.,

Prende atto del mantenimento delle linee di credito esistenti, in forza di contratto di factoring tra [redacted] e [redacted];



Dichiara non esservi luogo a provvedere quanto alle attività strumentali al mantenimento delle linee di credito, nei termini di cui in motivazione;

Vicenza, ~~21~~ 24.11.2019

Il giudice est.

Luca Emanuele Ricci.

Il Presidente

Giuseppe D'Amico

TRIBUNALE DI VICENZA
22 NOV 2019
IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE

Antonio CARBI

Fallimenti e Società.it